

**CONVENZIONE TRA IL PARCO DELL'ADAMELLO, IL COMUNE DI PASPARDO E L'ASSOCIAZIONE LONTANOVERDE PER LA GESTIONE DEL CENTRO FAUNISTICO E DEL CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA (CRAS) IN LOCALITÀ FLESSO DEL COMUNE DI PASPARDO (BS)
PER IL BIENNIO 2018 - 2019**

PREMESSO:

- che la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello ha realizzato il *“Centro Faunistico del Parco dell'Adamello”*, localizzato in località *“Flesso”* del Comune di Paspardo, con utilizzo di finanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia-D.G. Qualità dell'Ambiente, dalla Fondazione Cariplo e dalla Provincia di Brescia-Assessorato Pubblica Istruzione;
- che il *“Centro Faunistico del Parco dell'Adamello”* è stato progettato e realizzato per lo svolgimento di attività educative, scientifiche, veterinarie, sociali e di fruizione;
- che, tra le finalità del Parco dell'Adamello, la conservazione e la valorizzazione a scopo scientifico e didattico del patrimonio naturalistico e faunistico dell'area protetta rivestono un'importanza prioritaria;
- che, nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello, *“la tutela della fauna per il raggiungimento di popolazioni stabili, ricche e diversificate di fauna autoctona”* costituisce obiettivo fondamentale e la gestione del patrimonio faunistico del Parco è volta al miglioramento delle potenzialità naturali, alla ricostituzione di zoocenosi il più possibile complete e a garantire le condizioni ambientali per la sopravvivenza ottimale delle specie animali;
- che le iniziative di promozione, comunicazione e didattica ambientale rivestono un ruolo fondamentale all'interno degli obiettivi di gestione e programmazione dell'Ente;
- che da anni la Comunità Montana, in qualità di Ente gestore del Parco, promuove iniziative didattiche rivolte prioritariamente al mondo della scuola, tese ad incentivare una fruizione consapevole del territorio e a favorire la conoscenza ed il rispetto dei valori naturalistici, culturali e paesaggistici del territorio;
- che la L.R. 86/83 assegna alle aree protette lombarde gli interventi di carattere culturale, scientifico, educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale dei Parchi;
- che la Regione Lombardia, con Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26, art. 6 e con l'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del 27.07.1994 n. 5/55655, ha stabilito che i Centri abilitati a ricevere fauna selvatica in difficoltà (C.R.A.S.) devono essere gestiti da *“enti locali, enti scientifici, associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute”*;
- che LOntànoVerde, Associazione non profit naturalistico-culturale, con sede in 25040 Ono San Pietro (BS), Via Brugnolo 3/a ha manifestato il proprio interesse a gestire il Centro Faunistico e C.R.A.S. del Parco dell'Adamello sito in località Flès del Comune di Paspardo ed è ufficialmente federata alla Federazione Nazionale Pro Natura a far data dal 13/10/2016;
- che i soggetti firmatari hanno già collaborato e collaborano tuttora proficuamente nell'attuazione di varie iniziative in ambito naturalistico, culturale e didattico;
- che i soggetti firmatari del presente atto convengono sulla necessità di gestire i terreni e le strutture indicate, in funzione della conservazione della natura, dell'uso sociale, educativo e didattico in modo sostenibile per l'ambiente stesso, secondo quanto indicato dalla presente Convenzione;
- che il Centro Faunistico del Parco dell'Adamello può rappresentare un'importante risorsa per l'economia locale, soprattutto se messo a sistema con i diversi soggetti locali attivi in campo turistico, economico e culturale e, in particolare, con la Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri di Ceto-Cimbergo e Paspardo, con il Consorzio della Castagna di Valle Camonica, con l'Ecomuseo degli Alberi del Pane e con l'Ostello del Pittore, nella convinzione che solo un ampio coordinamento tra diversi soggetti possa dare nuovi impulsi ad un sistema che punti a fare del turismo sostenibile la propria vocazione;

- che, per le ragioni sopra esposte, la gestione del Centro Faunistico e del CRAS del Parco dell'Adamello da parte dell'Associazione L'OntànoVerde costituisce una delle applicazioni previste dallo statuto dell'Associazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Breno (BS), presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Piazza Tassara n. 3,

TRA

il Parco dell'Adamello-Comunità Montana di Valle Camonica, nella persona del Presidente Oliviero Valzelli, (codice fiscale VLZLVR69A06D251F) nato a Darfo Boario Terme (BS) il 06/01/1969, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello, di seguito denominato "Parco";

E

il Comune di Paspardo, con sede in Paspardo in via Roma 24, rappresentato legalmente dal Sindaco Arch. Fabio De Pedro, nato a Paspardo (BS) il 8.08.1978, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Paspardo, di seguito denominato "Comune";

E

l'Associazione LONTANO VERDE con sede legale e amministrativa in 25040 Ono San Pietro (BS), Via Brugnolo 3/a (C.F. e P.IVA 02518120981), legalmente rappresentata dalla Signora Troncatti Moira, nata a Ono San Pietro (BS) il 16/11/1971, domiciliata per la carica presso la Sede di L'Ontàno Verde, di seguito denominata "Associazione";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Il Parco e il Comune, ognuno per la parte di rispettiva competenza, al fine della gestione del Centro Faunistico del Parco dell'Adamello (di seguito denominato "centro faunistico") e del Centro Recupero Fauna Selvatica (di seguito denominato "centro recupero") di Paspardo, concedono in comodato d'uso gratuito all'Associazione le attrezzature, i terreni, i recinti e le voliere nonché l'edificio ubicati in località Flesso, come segnalati nella cartografia allegata (allegato I).

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione, che ha durata di 24 mesi a partire dal 01 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2019, rinnovabile su accettazione delle parti per trienni successivi.

Art. 2 – Adempimenti di competenza del PARCO

Il Parco vigila su tutte le attività gestionali, didattiche, scientifiche, veterinarie e riabilitative che vengono poste in essere sia presso il "centro faunistico" sia presso il "centro recupero". Il personale dell'Ente gestore del Parco può accedere alla struttura in ogni momento - fermo restando che alle sole strutture del "Centro recupero", la cui responsabilità è in carico all'Associazione, si può accedere solo se accompagnati o autorizzati dal personale dell'Associazione stessa - al fine di accertare lo stato del Centro, le modalità di gestione e lo stato di benessere degli animali ospitati, effettuando tutte le indagini e i controlli che si riterranno necessari.

Il Parco si impegna a:

- mantenere - in collaborazione con il Comune - la segnaletica stradale di avvicinamento al centro faunistico e al centro recupero;
- completare, se necessario, la segnaletica interna del centro faunistico mirata, in particolare, all'informazione dei visitatori in merito ai servizi offerti, agli obiettivi della struttura e al livello di difficoltà dei percorsi attrezzati;
- collaborare con il Comune alla individuazione di idonee aree di parcheggio in Paspardo destinate ad auto private e mezzi collettivi e ad attrezzarle con apposita segnaletica;
- individuare - in collaborazione con il Comune - i percorsi di collegamento tra l'area adibita a parcheggio e l'accesso al centro faunistico e ad attrezzare tali percorsi con idonea segnaletica;

- sostenere le spese di stampa di depliant illustrativi sul Centro Faunistico e sul Centro di Recupero, i cui testi ed immagini verranno definiti dall'Associazione di concerto con il Parco;
- sostenere, in base alle disponibilità di bilancio, le spese di completamento delle attrezzature necessarie per il contenimento e la riabilitazione della fauna selvatica ferita o debilitata al fine di conformarsi alle Direttive regionali per l'istituzione dei C.R.A.S. e per valorizzare la fruizione dell'area;
- sostenere le spese di manutenzione straordinaria delle strutture (edifici, recinzioni, recinti, voliere, attrezzature e pannelli didattici);
- riconoscere all'Associazione un contributo massimo annuale pari a Euro 58.000,00 di cui Euro 44.000,00 per le spese di personale ed Euro 14.000,00 (come tetto massimo annuale) per le utenze e spese vive gestionali, il rimborso delle spese di mantenimento (cibo, integratori) e cura (spese veterinarie, farmaci), con le seguenti scadenze:
 - Euro 20.000,00 entro il mese di febbraio di ciascun anno del biennio dietro presentazione di adeguata nota di pagamento;
 - Euro 10.000,00 nel mese di luglio di ciascun anno del biennio dietro presentazione di adeguata nota di pagamento;
 - Fino ad un massimo di Euro 7.000,00 nel mese di agosto di ciascun anno del biennio a titolo di rimborso-spesa, dietro presentazione di adeguata nota di pagamento e di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per le utenze e spese vive gestionali, cure veterinarie, gli alimenti ed integratori e i farmaci necessarie per la cura, il mantenimento e la riabilitazione degli animali selvatici ospitati presso il Centro faunistico ed il CRAS;
 - Euro 10.000,00 nel mese di ottobre di ciascun anno del biennio dietro presentazione di adeguata nota di pagamento;
 - Euro 4.000 nel mese di dicembre di ciascun anno del biennio dietro presentazione di adeguata nota di pagamento;
 - Fino ad un massimo di Euro 7.000,00 nel mese di gennaio 2019 e 2020, a titolo di rimborso-spesa, dietro presentazione di adeguata nota di pagamento e di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per le utenze e spese vive gestionali, cure veterinarie, gli alimenti ed integratori e i farmaci necessarie per la cura, il mantenimento e la riabilitazione degli animali selvatici ospitati presso il Centro faunistico ed il CRAS;
- non modificare le attuali destinazioni dei locali di cui all'art.1;
- coordinarsi con l'Associazione in occasione di eventuali interventi da effettuarsi presso il Centro faunistico ed il Centro di recupero in località Flesso;
- promuovere i servizi offerti dal centro faunistico e dal centro recupero di Paspardo.

Art. 3 – Adempimenti di competenza del Comune

Il Comune si impegna a:

- mantenere - in collaborazione con il Parco - la segnaletica stradale di avvicinamento al centro faunistico e al centro recupero;
- destinare il parcheggio realizzato dal Parco all'imbocco della stradina sterrata di accesso al Centro ai fruitori del Centro stesso, anche con apposita segnaletica realizzata di concerto con il Parco;
- individuare - in collaborazione con il Parco - i percorsi di collegamento tra l'area adibita a parcheggio e l'accesso al centro faunistico e ad attrezzare tali percorsi con idonea segnaletica;
- non modificare le attuali destinazioni dei locali di cui all'art. 1;
- coordinarsi con il Parco e con l'Associazione in occasione di eventuali interventi da effettuarsi presso il Centro faunistico ed il Centro di recupero in località Flesso;
- promuovere i servizi offerti dal centro faunistico e dal centro recupero di Paspardo;
- accollarsi l'onere per i servizi di smaltimento rifiuti, fornitura di acqua potabile e smaltimento acque reflue del Centro faunistico e CRAS nonché per il potenziamento delle attività estive del

Centro, fino ad un concorso massimo annuale di spesa di € 5.000,00 in relazione al proprio assetto finanziario e compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 4 – Adempimenti di competenza dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

Centro Faunistico

- a) sostenere le spese veterinarie - comprensive di personale, strumenti, medicinali e materiali di consumo e relativo smaltimento – e quelle di alimentazione (fieno, fioccolato, frutta, carne, integratori etc.) per la fauna ospitata presso il centro faunistico;
- b) curare l'individuazione, la cessione, il trasferimento e le relative procedure formali relative alla fauna selvatica del centro faunistico;
- c) curare le procedure finalizzate al mantenimento del riconoscimento del centro faunistico ai sensi della normativa regionale vigente;
- d) garantire con il proprio personale, la cura e la gestione degli animali selvatici ospitati;
- e) sostenere tutte le spese vive necessarie alla conduzione del centro;
- f) promuovere e gestire attività di comunicazione, informazione, formazione, sensibilizzazione e di educazione ambientale sulla tutela della biodiversità ed in particolare sul tema della gestione e tutela della fauna selvatica alpina;
- g) coordinare il personale medico-veterinario impegnato nella gestione degli animali del Centro;
- h) promuovere il coordinamento delle attività di comunicazione, informazione, formazione e sulla tutela della biodiversità e sul tema della gestione e tutela della fauna selvatica alpina, con strutture aventi analoghe finalità nel contesto alpino;
- i) curare eventualmente la programmazione e la gestione diretta, o in collaborazione con Istituti Universitari ed Enti riconosciuti con finalità scientifiche, di progetti di ricerca applicata;
- j) curare, in collaborazione con il Parco, la promozione e la gestione della fruizione del centro faunistico nonché la diffusione della conoscenza delle diverse attività in esso condotte, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di materiale divulgativo, la gestione di rapporti con i mass-media, la partecipazione a convegni ed altri eventi nonché mediante l'utilizzo di canali interni all'Associazione (Rivista, sito web, materiale cartaceo, eventi, ecc...);
- k) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria delle aree e delle strutture concesse in comodato gratuito;
- l) coordinare tali attività con la Direzione e con gli uffici del Parco;
- m) presentare una relazione semestrale (nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno del biennio) nella quale si illustrino in dettaglio i risultati di gestione ottenuti e, in particolare, le attività svolte, gli eventi organizzati, i flussi di visitatori etc.;
- n) collaborare con il Parco ed il Comune, previa definizione di appositi disciplinari o di altre forme di collaborazione, allo studio ed alla realizzazione di interventi mirati nel campo della ricerca, conservazione, promozione, sensibilizzazione e didattica, non previsti dalla presente Convenzione.

Centro Recupero

- a) sostenere le spese veterinarie - comprensive di personale, strumenti, medicinali e materiali di consumo e relativo smaltimento – e quelle di alimentazione (fieno, fioccolato, frutta, carne, integratori etc.) per la fauna ospitata presso il centro recupero;
- b) curare le procedure finalizzate al mantenimento del riconoscimento del centro recupero di Paspardo ai sensi della normativa regionale vigente;
- c) garantire, con il proprio personale, le corrette cura e gestione degli animali selvatici ricoverati;
- d) promuovere e gestire attività di educazione ambientale;
- e) coordinare il personale medico-veterinario impegnato nella gestione degli animali del Centro;
- f) rendicontare semestralmente (nei mesi di luglio 2018 e 2019 e gennaio 2019, 2020) al Parco le attività svolte presso il CRAS e, in particolare, gli animali curati (con copia registro di carico e scarico) etc.;

- g) gestire attività di riabilitazione e di rilascio della fauna selvatica, quest'ultimo aspetto in accordo con la Direzione del Parco;
- h) curare la programmazione e la gestione diretta, o in collaborazione con Istituti Universitari ed Enti riconosciuti con finalità scientifiche, di progetti di ricerca applicata;
- i) promuovere e gestire attività di comunicazione, informazione, formazione, sensibilizzazione e di educazione ambientale sulla tutela della biodiversità ed in particolare sul tema del recupero della fauna selvatica;
- j) attivarsi per istituire l'attività di inanellamento presso il C.R.A.S.

Aspetti generali

- A. l'Associazione (vedasi Art. 5 - Garanzie) è responsabile per tutti i danni causati a cose o a persone durante la gestione del "centro faunistico" e del "centro recupero", fatta salva l'eventualità che tali danni siano risalenti alla responsabilità del Parco o del Comune.
- B. l'Associazione si impegna a ricercare fondi per la gestione ed il miglioramento delle strutture e dei servizi del Centro e a proporre interventi di miglioramento delle strutture oggetto della presente convenzione per i quali il Parco potrà predisporre ed attuare i relativi progetti;
- C. l'Associazione si impegna a promuovere le attività ed i servizi del Centro, in una logica di rete con le principali risorse turistiche locali e a curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale coinvolto nella gestione del Centro;
- D. Il "Centro faunistico" dovrà essere fruibile da parte di tutta la cittadinanza senza alcuna discriminazione di sorta;
- E. l'Associazione assicura l'uso diligente dei beni da parte dei propri volontari o dipendenti e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere e a tenere comunque sollevati ed indenni il Parco e il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura;
- F. l'Associazione si impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri tesserati ed eventualmente anche dei collaboratori e dipendenti, a tutto quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale;
- G. Il Parco e il Comune sono in ogni caso esonerati da ogni responsabilità connessa all'attività dell'Associazione e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra il Parco, il Comune e gli operatori dell'Associazione, che si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e di cooperazione sociale;
- H. Tutte le attività previste dal presente articolo saranno condotte dall'Associazione che si avvarrà di personale retribuito e volontario;
- I. I servizi previsti, ad esclusione di eventi speciali organizzati e concordati con il Parco e con il Comune, potranno essere effettuati chiedendo un contributo;
- J. I documenti prodotti dall'Associazione L'OntànoVerde, dal Parco e dal Comune con finalità promozionale inerenti iniziative pubbliche (eventi) organizzate nell'ambito della gestione del centro faunistico e dal CRAS (locandine, volantini, materiali di comunicazione vari, etc.) saranno coordinati tra Associazione, Parco e Comune e dovranno sempre riportare congiuntamente i loghi dei tre enti.

Art. 5 – Garanzie

A garanzia dei danni che l'Associazione può causare alla Comunità Montana/Parco Adamello o a terzi nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto del presente accordo, si dà atto che la stessa ha provveduto a presentare polizza assicurativa n° di copertura della responsabilità civile con massimale di 2.500.000,00 per sinistro con la e polizza assicurativa n° di copertura danni alle strutture della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco Adamello, con la con massimale di € 2.500.000,00 impegnandosi a mantenere costante la predetta copertura assicurativa per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.

Art. 6 – Controversie

Le parti si riservano il diritto di rescindere la convenzione qualora intervengano violazioni o gravi fatti di negligenza comprovati da idonea documentazione e comunicati mediante raccomandata

A.R. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'applicazione della presente Convenzione e che non potessero essere risolte in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario.

Art. 7 – Modifiche dei contenuti della Convenzione

La presente Convenzione potrà essere modificata e integrata in ogni momento previo accordo delle parti contraenti e in forma scritta.

Articolo 8 - Revoca Convenzione

La presente Convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del Parco in caso di:

- reiterate violazioni delle norme che la disciplinano e, in particolare, incuria nella gestione della fauna selvatica ospitata e del Regolamento per la fruizione;
- utilizzo dei beni oggetto della Convenzione per usi diversi da quelli stabiliti;
- sostanziale modificazione dello Statuto dell'Associazione.

L'Associazione potrà in ogni momento formalizzare l'interruzione della presente convenzione per comprovata inosservanza da parte dei partner dei contenuti della presente convenzione ovvero qualora venissero meno le condizioni per una adeguata gestione della struttura.

Art. 9 – Disposizioni finali

I soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano a menzionarsi reciprocamente in ogni circostanza in cui venga coinvolto il Centro Faunistico e/o il Centro Recupero Fauna Selvatica di Paspardo (produzione di materiale divulgativo e didattico, comunicati stampa, convegni, ecc...). Oneri e spese derivanti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Parco.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità Montana/Parco
dell'Adamello
Il Presidente
(Oliviero Valzelli)

Comune di Paspardo
Il Sindaco
(Fabio De Pedro)

Ass.ne L'OntànoVerde
La Legale Rappresentante
(Moirà Troncatti)